



COMUNE di EDOLO

Provincia di Brescia
25048 EDOLO (BS) Largo Mazzini n. 1 - Tel. 0364/773037 Fax 0364/71162
e-mail: uff.urbanistica@comune.edolo.bs.it

AREA TERRITORIO ED URBANISTICA

Prot. n° 4664

Edolo, 08/05/2026

OGGETTO: Provvedimento di compatibilità paesaggistica ai sensi dell'art. 167 del Decreto Legislativo n. 42/2004 e smi, rilasciato alla Soc. Eurotel di Mosconi Roberto Arturo, relativamente alla Pratica Edilizia n. 8394.

IL RESPONSABILE DELL'AREA

VISTI:

- il D.Lgs. N° 42/2004, Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio e s.m.i.;
- il D.P.R. 31/2017;
- la Legge Regionale 11.03.2005, N° 12 e s.m.i. ed i criteri attuativi approvati dalla Giunta Regionale con deliberazione di Giunta Regionale n. IX/2727 del 22.12.2011 e D.G.R. n. XI/4348 del 22 febbraio 2021;
- il Piano Paesaggistico Regionale della Lombardia approvato con delibera del Consiglio Regionale n. VIII/951 del 19.01.2010;

VISTA l'istanza presentata dalla Soc. Eurotel di Mosconi Roberto Arturo in data 27/11/2025, protocollo n. 11520 tesa ad ottenere il rilascio di autorizzazione paesaggistica per **“modifica alle aperture fabbricato”** identificato al foglio 62 mappale 22 in via G. Marconi n. 58;

ACCERTATO che l'area oggetto dell'intervento richiesto è soggetta a tutela paesaggistica in base all'art. 142, comma 1, lettera “c” del citato decreto legislativo, in quanto ricadente in fiumi e torrenti;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 80, comma 1) della legge regionale 12/2005 e smi, la competenza amministrativa al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per le opere richieste è attribuita a questo Ente che risulta “idoneo all'esercizio delle funzioni paesaggistiche in base al decreto regionale n. 6820 del 03.07.2009 della Direzione Generale Territorio e Urbanistica di Regione Lombardia;

VISTO il parere favorevole della Commissione del Paesaggio, espresso nella seduta del 29/01/2026 con verbale n. 2;

DATO ATTO che sono state condotte le verifiche prescritte dall'art. 11, comma 5 del D.P.R. 31/2017 e, conseguentemente, con PEC in data 30/01/2026, protocollo n. 1129, è stata trasmessa alla Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Brescia e Bergamo, al fine di acquisirne il parere vincolante:

- copia dell'istanza di autorizzazione paesaggistica;
- la documentazione presentata dal richiedente completa di elaborati progettuali;
- certificato di conformità o asseverazione di conformità urbanistica;
- copia del parere della Commissione del Paesaggio sopra indicata;
- la motivata proposta di accoglimento/accoglimento con prescrizioni della richiesta;

DATO altresì ATTO che in pari data si è comunicato all'interessato l'avvio del procedimento;

RISCONTRATO che tale documentazione è stata ricevuta dalla Soprintendenza in data 30/01/2026 ed entro il termine di 90 giorni (decorso il 30/04/2026) dal ricevimento della documentazione suddetta non risulta rilasciato il prescritto e vincolante parere previsto dall' art. 11, comma 5 del D.P.R. 31/2017;

CONSIDERATO che, in caso di mancata espressione del parere vincolante entro il termine sopra indicato, è previsto che l'Amministrazione competente ne prescinda e rilasci l'autorizzazione;

CONSIDERATE le motivazioni del vincolo paesaggistico gravante sull'area e valutato che le opere richieste, come risulta dal parere della Commissione del Paesaggio in data 29/01/2026, non contrastano con gli obiettivi ed i criteri di tutela paesaggistica relativi all'ambito interessato dal progetto;

DECRETA/DETERMINA

1. **di esprimere** accertamento di compatibilità paesaggistica, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 13.02.2017, n. 31 e per gli effetti dell'art. 167 del D.Lgs. 22/01/2004, n. 42 e s.m.i., relativamente all'istanza presentata dalla Soc. Eurotel di Mosconi Roberto Arturo, in data 27/11/2025, protocollo n. 11520, per **“Sanatoria per modifiche alle aperture”** foglio 62 mappale 22 NCT di Edolo in comune di Edolo via G. Marconi n°58, sulla base degli elaborati allegati;
2. **di disporre** la trasmissione del presente provvedimento, unitamente al parere della Soprintendenza ove reso, alla Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Brescia e Bergamo, ai competenti uffici della Regione Lombardia ed al richiedente;
3. **di dare atto** che:
 - il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 11, comma 11 del D.P.R. 31/2017, ha durata quinquennale ed immediata efficacia e concerne unicamente il controllo previsto dal D.Lgs. n. 42/2004 non costituendo presunzione di legittimità del progetto sotto ogni altro diverso aspetto.
 - ogni modifica al progetto approvato dovrà essere oggetto di una nuova autorizzazione paesaggistica e l'eventuale esecuzione di opere difformi comporterà l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla vigente legislazione;
4. **di dare altresì atto** che:
 - contro il presente provvedimento è proponibile ricorso giurisdizionale avanti il TAR della Lombardia secondo le modalità di cui alla legge n. 1034/71, ovvero è ammesso il ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 1199/71, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione (o altra forma di comunicazione che attesti comunque il ricevimento dell'atto) del presente provvedimento;
 - in base alle disposizioni dell'art. 146, comma 12 del D.Lgs. 42/2004, tale ricorso può anche essere promosso dalle associazioni portatrici di interessi diffusi individuate ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia ambiente e danno ambientale, e da qualsiasi altro soggetto pubblico o privato che ne abbia interesse. Le sentenze e le ordinanze del Tribunale amministrativo regionale possono essere appellate dai medesimi soggetti, anche se non abbiano proposto ricorso di primo grado.

Il Responsabile del Procedimento
(geom. Morena Piloni)

La Responsabile dell'Area
(ing. Raffaella Bonetti)